



Prefettura U. I. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

RILEVATO che tra i Comuni di Pontelatone (CE), Castel di Sasso (CE) e Giano Vetusto (CE), vige una convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale di cui si preso atto con provv. prot. n. 63861 del 26.02.2021 procedendo alla classificazione della sede in segreteria di classe III;

CONSIDERATO che la sede convenzionata di cui trattasi è retta dalla dott.ssa Teresa Lagnese, iscritta alla fascia professionale B dell'Albo Campania;

DATO ATTO che il Sindaco neo eletto di Pontelatone (CE) con nota prot. n. 4922 del 01.12.2021 ha comunicato al Segretario titolare l'avvio del procedimento per la nomina di un nuovo segretario per non conferma;

RILEVATO che in data 02.12.2021 il Comune di Pontelatone (CE), capofila ha adottato la deliberazione consiliare n.10, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto lo scioglimento della convenzione di segreteria vigente;

PRESO ATTO che, all'esito del deliberato scioglimento ciascun comune consorziato riacquista la classe di appartenenza: Pontelatone (CE), classe IV, Castel di Sasso (CE), classe IV e Giano Vetusto (CE), classe IV;

DATO ATTO che al momento dello scioglimento, il segretario comunale conserva la titolarità, *ope legis*, sul Comune capo convenzione;

CONSIDERATO che i Sindaci dei comuni interessati con nota prot. n. 4997 del 02.12.2021 assentivano allo scioglimento anticipato della convenzione;

CONSIDERATO che con nota ns prot. n. del 15.12.2021, il segretario Teresa Lagnese ha comunicato la volontà di volersi avvalere del disposto di cui al citato art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali. Direzione Centrale per le Autonomie;

DATO ATTO che il Sindaco capo convenzione di Pontelatone (CE) con nota prot.n.5116 del 15.12.2021, ha comunicato il proprio assenso al collocamento in disponibilità del prefato segretario comunale;

RICHIAMATA, sul punto, la delibera del soppresso CDA Nazionale n. 20 del 05.02.2003;

RILEVATO che, ai sensi della deliberazione n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, il provvedimento "relativo allo scioglimento delle convenzioni sia da considerare costitutivo dello scioglimento e non semplicemente dichiarativo di quanto già avvenuto con le delibere degli enti locali;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 - adottato ai sensi dell'art. 16 ter , comma 12 del decreto legge n. 162/2019, convertito nella legge n. 8/2020, pubblicato in G.U. -Serie Generale n. 297 del 30.11.2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;

DATO ATTO che, con la circolare prot. n. 14449 del 01.12.2020, il Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in tema di nuova disciplina delle convenzioni e, in particolare, comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020 ha disposto, che, "in caso di scioglimento anticipato , il segretario conserva la titolarità dell'ente capofila.. anche qualora iscritto ad una fascia professionale superiore a quella

Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli
Tel 081/7943337 - 815 - 830 Fax 081/7943338 <http://www.utznapoli.it/segr/homepage.php>
pec: segretariocomunali.prefna@pec.interno.it



Prefettura U. I. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Assieme Regionale Campania

corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso può richiedere con il consenso dell'ente capofila il collocamento in disponibilità";

RITENUTO, quindi, di poter prendere atto, in ossequio alle indicazioni di cui alla delibera n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Pontelatone /Castel di Sasso/Giano Vetusto (CE);

VISTO che ai sensi dell'art.7, comma 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.78 dell'11.06.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09.08.2019, all'art. 3, comma 2, lettera a), si è disposto che la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e il supporto al Consiglio Direttivo del predetto Albo Nazionale vengano assicurati all'interno del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dalla Direzione Centrale per le Autonomie;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 dell'11.05.2017;

DISPONE

1. di prendere atto dello scioglimento anticipato della sede di segreteria convenzionata Pontelatone/Castel di Sasso/Giano Vetusto (CE) con efficacia immediata;
2. per l'effetto, di prendere atto del collocamento in disponibilità, ai sensi dell'art 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, della dott.ssa Teresa Lagnese, titolare della sede convenzionata Pontelatone/Castel di Sasso/Giano Vetusto (CE) ;
3. di acclarare dalla stessa data la vacanza della sede di Pontelatone (CE), classe IV, Castel di Sasso (CE), classe IV e Giano Vetusto (CE), classe IV.

Il Responsabile dell'Albo
Dott. Tiziano Tolo